



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

**GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E  
FOTOVOLTAICI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI DEI SITI AZIENDALI  
DI APAM ESERCIZIO SPA - PERIODO 01/09/2018 – 31/08/2021  
CIG 7478130C16**

*(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  
GU/S 2018/S 090-205651 del 12/05/2018)*

**Indice generale**

|                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| PARTE I.....                                                                               | 2 |
| DISPOSIZIONI GENERALI.....                                                                 | 2 |
| Art. 1 -Premesse ed allegati.....                                                          | 2 |
| Art. 2 -Oggetto - Varianti.....                                                            | 2 |
| Art. 3 -Durata dell'Accordo - Rinnovo.....                                                 | 2 |
| Art. 4 -Responsabilità dell'Appaltatore.....                                               | 3 |
| Art. 5 -Responsabile operativo del servizio.....                                           | 3 |
| Art. 6 -Responsabile dell'esecuzione del contratto.....                                    | 3 |
| PARTE II.....                                                                              | 3 |
| VICENDE CONTRATTUALI.....                                                                  | 3 |
| Art. 7 -Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio.....                | 3 |
| Art. 8 -Subappalto.....                                                                    | 3 |
| Art. 9 -Inadempimenti e penali.....                                                        | 4 |
| Art. 10 -Risoluzione.....                                                                  | 4 |
| Art. 11 -Divieto di cessione del contratto.....                                            | 5 |
| Art. 12 -Cessione del credito.....                                                         | 5 |
| PARTE III.....                                                                             | 5 |
| DISCIPLINA ECONOMICA.....                                                                  | 5 |
| Art. 13 -Importo dell'appalto.....                                                         | 5 |
| Art. 14 -Fatturazione e condizione di pagamento.....                                       | 6 |
| Art. 15 -Assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria.....                         | 6 |
| Art. 16 -Cauzione Definitiva.....                                                          | 6 |
| Art. 17 -Polizza Assicurativa.....                                                         | 6 |
| PARTE IV.....                                                                              | 7 |
| DISPOSIZIONI FINALI.....                                                                   | 7 |
| Art. 18 -Piano di Prevenzione della Corruzione – Codice Etico – Modello Organizzativo..... | 7 |
| Art. 19 -Domicilio contrattuale.....                                                       | 7 |
| Art. 20 -Riservatezza.....                                                                 | 7 |
| Art. 21 -Oneri e spese.....                                                                | 7 |
| Art. 22 -Foro competente.....                                                              | 7 |
| Art. 23 -Trattamento dei dati personali.....                                               | 7 |

Il presente Accordo Quadro (l'“Accordo”) è stipulato in data \*●+/\*●+/2018

Tra

APAM Esercizio Spa, con sede legale a Mantova in Via Dei Toscani n. 3/c, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02004750200, in persona dell'Amministratore Delegato, ing. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “APAM”)

e

[●], con sede legale in [●] Via [●] cap [●] C.F. [●] Partita [●] iscritta al Registro delle Imprese di [●] in persona [●] nato a [●] il [●] C.F. [●] che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●] (di seguito denominata anche “Appaltatore”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

\*\*\*\*\*

## **PARTE I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Premesse ed allegati**

Ad esito delle operazioni di gara della procedura negoziata ex art. 36 e 54 del D. Lgs. n. 50/2016, APAM ha aggiudicato, con Provvedimento dell'Amministratore Delegato del [●]/[●]/[●] a [●] l'affidamento del servizio di [●]. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.

L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

Le premesse e gli atti elencati al successivo punto ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1) Offerta Tecnica

Allegato 2) Offerta Economica

Allegato 3) Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 2 - Oggetto - Varianti**

**2.1** Con il presente Accordo, APAM affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei servizi di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, degli impianti fotovoltaici e degli impianti di automazione di cancelli e barriere in ingresso/uscita presso i siti aziendali di Apam Esercizio Spa.

Trattandosi di Accordo quadro, i servizi di manutenzione straordinaria saranno richiesti nelle quantità/nella misura di cui la Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestate nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro verranno definiti all'atto dell'ordine di ogni singolo intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal Responsabile Apam per l'esecuzione del contratto.

Ogni singolo intervento di manutenzione comprende tutte le prestazioni e le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d'arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Schema di Contratto.

**2.2** L'Accordo Quadro si estende automaticamente ai beni immobili che dovessero entrare a far parte della disponibilità di Apam, a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo stesso e per tutta la sua durata.

In caso di variazioni in diminuzione e/o in aumento dei siti aziendali oggetto della manutenzione ordinaria, si procederà alla rinegoziazione del corrispettivo di gestione con modifica del canone contrattuale.

Al modificarsi delle situazioni impiantistiche degli immobili e/o delle superfici utilizzate da Apam, le Parti concorderanno il riallineamento dei riferimenti tecnici ed economici delle prestazioni interessate.

#### **Art. 3 - Durata dell'Accordo - Rinnovo**

L'appalto per l'affidamento dei servizi di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, degli impianti fotovoltaici e degli impianti di automazione di cancelli e barriere in ingresso/uscita presso i siti aziendali di Apam Esercizio Spa. avrà durata triennale dal 01/09/2018 al 31/08/2021. In particolare:

- per gli impianti elettrici e di automazione dei cancelli e delle barriere, la durata delle prestazioni di servizio è di anni 3 (tre), con decorrenza dal 01/09/2018 al 31/08/2021;
- per gli impianti fotovoltaici, la durata delle prestazioni è di mesi 17 (diciassette) con decorrenza dal 01/04/2020 al 31/08/2021.

Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto.

Alla scadenza, il contratto potrà essere ripetuto una sola volta per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2024 e alle medesime condizioni economiche del contratto originario, ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D. Lgs.50/2016, previa comunicazione fra le parti entro 30 giorni dalla data di scadenza.

APAM rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente comma; inoltre, l'appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

In tali casi, l'Appaltatore avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di cessazione del contratto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

#### **Art. 4 - Responsabilità dell'Appaltatore**

L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso APAM sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto APAM nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

Eventuali sanzioni che APAM dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso APAM informa dell'atto e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti.

#### **Art. 5 - Responsabile operativo del servizio**

L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●].

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile:[●].

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo, è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

#### **Art. 6 - Responsabile dell'esecuzione del contratto**

APAM nomina quale proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto, il Sig/Dott. [●], quale soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.

APAM si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il Responsabile dell'esecuzione del contratto, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

## **PARTE II**

### **VICENDE CONTRATTUALI**

#### **Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio**

L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente Accordo Quadro si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si applicano gli Art. 9 - Inadempimenti e penali e Art. 10 - Risoluzione del presente Contratto.

#### **Art. 8 - Subappalto**

L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto (OPPURE IN ALTERNATIVA) l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

| <u>Descrizione prestazione</u> | <u>Quota %</u> | <u>Subappaltatori (indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</u> |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|

-----  
-----  
-----  
L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso APAM almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere ad APAM:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
- una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011).

L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 9 - Inadempimenti e penali**

Per le inadempienze, intese come mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni relative all'attività del presente Accordo Quadro, nonché per qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute, saranno applicate le seguenti penali rispetto all'avvenuta segnalazione e sono cumulabili se vengono ravvisate più mancati adempimenti contemporaneamente.

### **9.1 Mancata comunicazione**

Mancata comunicazione agli uffici competenti delle problematiche relative agli impianti in attesa di riparazione entro 2 ore dall'accertamento del guasto/problema e relativa comunicazione del cronoprogramma degli interventi - € 50,00 (euro cinquanta) per ogni comunicazione.

### **9.2 Abbandono di materiali di risulta**

Abbandono di materiali di risulta nel cantiere e/o nei locali tecnici presso gli edifici dove sono situati gli impianti elettrici - € 100,00 (euro cento) per ogni segnalazione.

### **9.3 Mancata manutenzione ordinaria programmata e/o censimento impiantistico**

Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata e/o delle verifiche periodiche impiantistiche e/o del censimento impiantistico - € 100,00 (cento) per ogni impianto non mantenuto.

### **9.4 Mancato rispetto della tempistica prevista per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria su ordinativo**

Il mancato rispetto della tempistica per l'esecuzione di ogni intervento comporterà una ammenda pari a € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo.

### **9.5 Ulteriori penalità**

Per i casi di inadempienza non sopra compresi, riferiti alle prescrizioni contrattuali, qualora gli stessi recassero grave pregiudizio all'erogazione del servizio, Apam potrà, a suo giudizio insindacabile, applicare ulteriori penalità calcolate in base al danno subito.

Le penalità applicate saranno detratte dalle competenze, in occasione del pagamento immediatamente successivo.

Fatte salve le penali di cui sopra, resta fermo il diritto dell'Appaltante al risarcimento dei danni.

Qualora l'ammontare complessivo annuo delle penali applicate risulti superiore al 10% dell'importo contrattuale sarà facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto in danno.

Resta altresì fermo il diritto della Stazione Appaltante di risolvere in danno il contratto in caso di comportamenti negligenti dell'Appaltatore che rechino grave pregiudizio nei confronti dell'utenza degli impianti oggetti dell'appalto.

## **Art. 10 - Risoluzione**

Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli APAM ha il diritto di risolvere il contratto, oltretutto nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo;
- c) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) abbandono arbitrario del servizio, salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;

- e) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- f) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia;
- g) reiterata o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto;
- h) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- i) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- j) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- k) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- l) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- m) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia.

In ogni caso di risoluzione APAM, oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

Anche in caso di risoluzione il Fornitore è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Aggiudicatario.

Nei casi di risoluzione del contratto, verranno riconosciute all'appaltatore le prestazioni effettivamente eseguite fino alla data di comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento in contraddittorio dello stato di consistenza del servizio.

#### **Art. 11 - Divieto di cessione del contratto**

E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

#### **Art. 12 - Cessione del credito**

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

### **PARTE III**

#### **DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Art. 13 - Importo dell'appalto**

L'importo complessivo stimato dell'appalto pari a **€ 207.487,50 (euro duecentosettemilaquattrocento-ottantasette/50)**, è così ripartito:

- **€ 95.337,50 (euro novantacinquemilatrecentotrentasette/50)** +Iva per il servizio di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e degli impianti di automazione di cancelli e barriere per il periodo 01/09/2018-31/08/2021 e degli impianti fotovoltaici per il periodo 01/04/2020-1/08/2021;
- **€ 109.350,00 (euro centonovemilatrecentocinquanta/00)** +Iva per il servizio di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, degli impianti fotovoltaici e degli impianti di automazione di cancelli e barriere per il periodo 01/09/2021-31/08/2024;
- **€ 2.800,00 (euro duemilaottocento/00)** + Iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per tutta la durata contrattuale compreso il rinnovo.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, l'ammontare massimo delle prestazioni di manutenzione straordinaria che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo triennale presuntivamente stimato di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00), IVA e oneri per la sicurezza esclusi.

Apam potrà commissionare all'Appaltatore, mediante singole richieste di intervento, nel periodo di durata dell'accordo, le manutenzioni straordinarie previste nel presente accordo fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui Apam non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

#### Art. 14 - Fatturazione e condizione di pagamento

L'Appaltatore emetterà fatture con le seguenti scadenze:

- rate trimestrali posticipate relative ai canoni di manutenzione ordinaria per tipologia di impianto;
- mensili posticipate riepilogative delle attività di manutenzione straordinaria, a seguito di verbale di ultimazione degli interventi con esito positivo.

Il pagamento delle competenze avverrà mediante bonifico bancario a 60 gg dffm., previa verifica della regolarità contributiva (DURC in corso di validità).

#### Art. 15 - Assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara (CIG [●]).

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo ha dichiarato che gli estremi del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, al presente incarico, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, è il seguente:

1. Istituto di credito: [●]  
IBAN: [●]

Persona delegata ad operare sul conto:

- [●] - codice fiscale [●]

Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG).

#### Art. 16 - Cauzione Definitiva

A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di APAM, la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006.

Pertanto, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva mediante [●] n. [●], rilasciata da [●] in data [●]/[●]/[●] per l'importo garantito di € [●] (euro [●]), pari al [●]% dell'importo contrattuale, ridotto del 50% in virtù del possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:[●] n. [●] rilasciata da [●] con validità fino al [●]/[●]/[●].

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da APAM sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, APAM si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

La cauzione definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

#### Art. 17 - Polizza Assicurativa

L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando APAM da qualsiasi responsabilità.

Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa RCT/RCO nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] con validità fino al [●]/[●]/[●].

Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, APAM si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

\*\*\*\*\*

## PARTE IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 18 - Piano di Prevenzione della Corruzione – Codice Etico – Modello Organizzativo**

L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente 3° Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2018-2020) nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito [www.apam.it](http://www.apam.it) – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa.
- ✓ essere a conoscenza del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

#### **Art. 19 - Domicilio contrattuale**

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente:

APAM Esercizio Spa

Via Dei Toscani n. 3/c

46100 MANTOVA

Responsabile [●]

PEC: [apamacquisti@legalmail.it](mailto:apamacquisti@legalmail.it)

Per l'Appaltatore:

[●]

Via [●]

[●]

[●]

PEC: [●]

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

#### **Art. 20 - Riservatezza**

L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

Per l'inadempimento degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, APAM, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, si riserva di risolvere il Contratto.

#### **Art. 21 - Oneri e spese**

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 22 - Foro competente**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Mantova.

#### **Art. 23 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

Mantova, [●]/[●]/[●]

Per l'Appaltatore [●]  
Il Legale Rappresentante  
[●]  
*Firmato digitalmente*

Per APAM Esercizio Spa  
L'Amministratore Delegato  
[●]  
*Firmato digitalmente*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti punti:

Art. 3 – Durata dell'Accordo

Art. 16 - Risoluzione

Art. 19 – Prezzi contrattuali

Art. 22 – Assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria

Art. 24 - Polizza Assicurativa

Art. 25 - Piano di Prevenzione della Corruzione – Codice Etico – Modello Organizzativo

Art. 29 - Foro competente

Art. 31 - Trattamento dei dati personali

**Per l'Appaltatore [●]**

Il Legale Rappresentante

[●]

*Firmato digitalmente*

**Per APAM Esercizio Spa**

L'Amministratore Delegato

[●]

*Firmato digitalmente*